

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 733

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

**d’iniziativa dei senatori GALAN, GHEDINI, SCARPA BONAZZA BUORA
e ALBERTI CASELLATI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 LUGLIO 2006

Modifica dell’articolo 116, primo comma, della Costituzione e
approvazione dello Statuto speciale della Regione autonoma
del Veneto

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge costituzionale è volto - mediante la modifica dell'articolo 116, primo comma, della Costituzione - a conferire al Veneto, Regione di confine, condizioni di autonomia particolare, così come per le altre Regioni a statuto speciale (il Friuli-Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige e la Valle d'Aosta).

Molteplici sono i motivi che hanno portato alla elaborazione della presente proposta, primo fra tutti il fatto che già da tempo il Veneto dimostra nei fatti di non sopportare più le pesanti differenziazioni in ordine all'esercizio di funzioni e al regime fiscale che la penalizzano rispetto alle altre Regioni ad autonomia speciale, quali il Trentino e il Friuli. Non va dimenticato che il Veneto è l'unica Regione a statuto ordinario confinante con due Regioni ad autonomia speciale.

L'esito della consultazione referendaria tenutasi nei giorni 25 e 26 giugno, ed avente ad oggetto la legge costituzionale di modifica della parte seconda della Costituzione, ha confermato l'esistenza di una forte esigenza delle popolazioni del Veneto, oltre che della Lombardia, di vedersi riconosciute maggiori autonomie sia nell'esercizio delle potestà legislative che nell'amministrazione delle proprie risorse.

L'innovativa proposta che oggi si presenta offre una risposta concreta a queste esigenze della popolazione veneta.

La presente proposta di revisione costituzionale si muove lungo una linea che il suo primo firmatario ha perseguito e sviluppato sia in sede regionale, con la presentazione al Consiglio regionale di un progetto di legge statale per l'attuazione del federalismo fiscale di cui all'articolo 119 della Costitu-

zione, e con una proposta, in fase di elaborazione, volta al riconoscimento al Veneto di ulteriori condizioni e forme di autonomia rispetto alle altre Regioni a statuto ordinario, ai sensi del terzo comma dell'articolo 116; sia a livello centrale con la presentazione come senatore di altri due disegni di legge, di cui uno recante delega al Governo per l'attuazione del federalismo fiscale ai sensi dell'articolo 119 (atto Senato n. 731) e uno di natura costituzionale, ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione, volto al riconoscimento di una autonomia differenziata al Veneto, in analogia a quella di recente riconosciuta alla regione della Catalogna (atto Senato n. 732).

La specialità da riconoscere alla Regione autonoma del Veneto, che consegue alla modifica dell'articolo 116, primo comma, della Costituzione e all'approvazione dello Statuto ad autonomia speciale, tiene conto dell'esperienza delle Regioni che fino ad oggi hanno goduto di questo regime privilegiato, ma anche delle novità introdotte dalla riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione a favore di tutte le Regioni. Tiene conto altresì di quelle modifiche che sarebbero intervenute a favore delle Regioni laddove il *referendum* confermativo avesse riportato un esito positivo.

Il nuovo Statuto per il Veneto, infatti, tiene conto nell'attribuzione delle potestà legislative non solo delle competenze già riconosciute alle altre Regioni a statuto speciale, ma delle competenze riconosciute dal vigente articolo 117 della Costituzione e delle competenze che sarebbero state riconosciute alle Regioni dalla *devolution*.

La particolarità del disegno di legge va ricercata nell'attribuzione alla Regione di potestà legislative esclusive e concorrenti: si

fa riferimento in particolare alla sanità, all'istruzione, alla polizia locale e all'autonomia finanziaria, ma anche al potere estero della Regione, alla tutela e valorizzazione dei beni culturali e ambientali e all'organizzazione della giustizia di pace.

* * *

Entrando nel merito delle peculiarità che caratterizzano questo nuovo Statuto della regione Veneto, emerge la rilevanza di alcune nuove competenze tali da imprimere una svolta federalista all'intero sistema di governo della Regione.

Prima fra tutte, la materia della tutela della salute. Appare essenziale per i cittadini che vi sia un unico soggetto responsabile, la Regione, nelle scelte relative all'erogazione delle prestazioni assistenziali, sanitarie e sociali che incidono immediatamente nella sfera relativa alla qualità della vita.

Attribuendo la piena potestà in materia alla Regione si consegue anche l'effetto di eliminare la sovrapposizione esistente di una pluralità di fonti, statali e regionali, che regolano la materia; sarà così possibile disciplinare e organizzare in maniera efficace ed efficiente le strutture sanitarie, sì da rispondere al meglio alle necessità della popolazione.

L'istruzione. In un'epoca in cui l'innovazione scientifica e tecnologica rappresentano le strutture portanti del processo di modernizzazione della regione Veneto, l'obiettivo è quello di realizzare al massimo la libertà di insegnamento e pertanto, in materia di istruzione, la regione Veneto, con il nuovo Statuto qui presentato, rivendica l'attribuzione delle competenze in materia di organizzazione scolastica, compresa l'edilizia scolastica, di gestione degli istituti scolastici e di formazione, facendo sempre salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche.

Per conservare e salvaguardare l'identità del patrimonio storico e culturale del popolo Veneto, è prevista anche l'attribuzione di una competenza esclusiva in ordine alla definizione della parte dei programmi scolastici e formativi di interesse specifico della Regione.

La Polizia locale. Per garantire la sicurezza dei cittadini è necessario che l'azione di contrasto sul territorio veda un ruolo più diretto ed incisivo dei poteri locali, al fine di rendere più efficace l'azione di prevenzione e repressione della cosiddetta microcriminalità, cui appartengono reati che più da vicino colpiscono la tranquillità del cittadino.

In considerazione del fatto che il fenomeno criminoso è caratterizzato in principal modo da connotazioni storico-sociali, l'azione di contrasto può più efficacemente essere gestita e coordinata a livello territoriale, anziché dal centro che non è in grado di misurarsi con le singole specificità territoriali.

L'amministrazione regionale, più vicina ai cittadini, è in grado di meglio coglierne le esigenze e i bisogni e, pertanto, la Regione sente la necessità, nel proprio ambito territoriale, di definire specifiche forme di tutela del cittadino, al fine di combattere nel miglior modo possibile la criminalità.

L'autonomia finanziaria. La realtà odierna in materia di autonomia finanziaria descrive una situazione di regionalismo di diritto, associato ad una centralizzazione di fatto.

Il sistema di finanziamento delle autonomie regionali, ancora in gran parte derivato, ed il modesto ruolo riservato all'autonomia impositiva della Regione, accompagnati dal fatto che una gran parte delle entrate regionali viene assorbita dallo Stato, spinge la regione Veneto, con la presente proposta, a prevedere un nuovo sistema di autonomia finanziaria i cui capisaldi possono essere così sintetizzati:

una quota non inferiore al 70 per cento del gettito di tributi erariali complessivamente provenienti dal territorio veneto deve rimanere sul territorio, per poter essere utilizzato a favore del popolo veneto;

l'individuazione delle quote di gettito erariale attribuite dallo Stato alla Regione (comunque non inferiori al 70 per cento del gettito erariale complessivo riferibile al territorio regionale) è proposta al Governo da parte di una Commissione paritetica disciplinata dallo Statuto regionale, composta da otto membri, statali e regionali.

Potere estero della Regione. Il rapporto tra Regione e Unione europea occupa una posizione centrale nella definizione delle identità e del ruolo regionali. La Regione concorre con lo Stato alla definizione delle politiche e alla realizzazione degli obiettivi comunitari; partecipa al processo di integrazione e ampliamento dell'Unione europea; attua nel proprio territorio gli atti dell'Unione europea.

L'introduzione per la regione Veneto di una disciplina differenziata della partecipazione regionale alla definizione delle politiche comunitarie rispetto a quella statale (legge 5 giugno 2003, n. 131, cosiddetta «legge La Loggia») si giustifica con riguardo alla particolare posizione della Regione, che si trova al centro di una rete di relazioni economiche, sociali, culturali destinate ad intensificarsi con l'allargamento dell'Unione europea e che interessa una vasta area comprendente una pluralità di entità statuali e regionali.

Alle Regioni è riconosciuta, nelle materie di competenza, la facoltà di concludere accordi e intese; di attuare direttamente accordi internazionali ratificati; di realizzare attività di mero interesse internazionale e di concludere con altri Stati accordi di natura tecnico-amministrativa o programmatica finalizzati a favorire lo sviluppo economico, sociale e culturale.

In questo ambito il Veneto, considerata la sua posizione geografica, svolge un ruolo importante e per questo motivo il riconoscimento di un «potere estero» rappresenta un'esigenza centrale per la Regione che, ad oggi, non ha potuto raggiungere l'obiettivo della creazione di un organismo quale l'Euroregione (tra la regione Veneto, il Friuli, l'Istria, la Croazia e la Carinzia), in quanto lo Stato ostacola detta costituzione opponendo la mancata ratifica ad oggi del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione quadro europea sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali, conosciuta come convenzione quadro di Madrid.

La Regione vuole decidere dei propri rapporti con le regioni e gli Stati confinanti, con

i quali condivide interessi sociali, culturali ed economici; resta fermo l'obbligo della Regione di comunicare sempre le proprie iniziative al Governo, al fine di salvaguardare l'unità della politica estera nazionale.

Tutela e valorizzazione dei beni culturali e ambientali. La regione Veneto, da anni, svolge un'azione di educazione e divulgazione in ordine alle principali tematiche ambientali, approntando attività dirette a riconoscere, conservare e proteggere il proprio patrimonio ambientale, paesaggistico e culturale.

Esercitando le proprie competenze in materia, la Regione autonoma del Veneto potrà assicurare la conservazione e la tutela dell'ambiente, attraverso un governo del territorio che considera i suoi elementi - aria, terra, acqua, flora e fauna - come beni e risorse comuni che devono essere massimamente salvaguardati.

Gli sforzi della Regione sono diretti anche al miglioramento delle condizioni di conoscenza e conservazione dei beni culturali e ambientali e ad incrementarne la fruizione ed il sostegno, anche attraverso il coinvolgimento di soggetti privati.

Giudice di pace. Si prevede che alla Regione debbano essere attribuite rilevanti competenze in materia di organizzazione della giustizia di pace, cioè dei giudici che risolvono le controversie che attengono alla vita quotidiana dei cittadini. L'attribuzione di questa competenza a livello regionale è, del resto, prevista già come possibile materia da negoziare con le Regioni, nell'ambito dell'attuazione di un regionalismo differenziato ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.

In conclusione, si ribadisce che questo disegno di legge costituzionale può rappresentare una forte accelerazione nel processo di trasformazione in senso federalista del Veneto e costituisce una proposta concreta per il raggiungimento di quell'autonomia che, sola, permetterà al Veneto di crescere così come richiesto dalle forze produttive della Regione.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

*(Modifica dell'articolo 116
della Costituzione)*

1. All'articolo 116, primo comma, della Costituzione, dopo le parole: «Friuli Venezia Giulia» sono inserite le seguenti: «, il Veneto».

Art. 2.

*(Statuto speciale della Regione
autonoma del Veneto)*

1. Il Veneto è costituito in Regione autonoma con il seguente Statuto:

«STATUTO SPECIALE DELLA REGIONE AUTONOMA DEL VENETO

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI E PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1.

(Principi generali)

1. Il Veneto è Regione autonoma, fornita di personalità giuridica, sulla base dei principi della Costituzione e delle norme di cui al presente Statuto, entro l'unità della Repubblica italiana, una ed indivisibile, e nel quadro dell'Unione europea.

2. Il popolo veneto, integrato dalle comunità che lo compongono e si riconoscono

nella sua storia e nei suoi ideali di pace, progresso e prosperità, affida alla Regione l'attuazione dei diritti previsti nel presente Statuto.

3. La Regione autonoma del Veneto comprende i territori delle province di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza.

4. Il capoluogo della Regione è Venezia.

Art. 2.

(Simboli della Regione autonoma del Veneto)

1. La Regione autonoma del Veneto, espressione dell'autogoverno del popolo veneto, salvaguarda e promuove l'identità storica e culturale della propria popolazione e tutela le minoranze presenti nel proprio territorio.

2. La Regione ha come simboli la bandiera e l'inno, che esprimono l'identità del popolo veneto nelle sue relazioni col mondo, le sue tradizioni di confronto con i popoli, la sua storia di pacifica convivenza.

3. Il gonfalone e lo stemma della Regione sono stabiliti con legge regionale.

Art. 3.

(Valori e principi ispiratori)

1. La Regione autonoma del Veneto riconosce ed assume come valori:

a) le libertà personali, civili, politiche ed economiche;

b) la democrazia, l'uguaglianza e il pluralismo;

c) la giustizia, la sicurezza delle persone e dei loro beni, la solidarietà e la coesione sociale;

d) il benessere dei singoli e lo specifico ruolo sociale della famiglia;

e) la tutela dei minori e degli anziani e il superamento dei fattori strutturali e fun-

zionali che sono di ostacolo a situazioni di *handicap*;

f) la funzione sociale del lavoro e il diritto di impresa, come strumenti di promozione delle persone e delle comunità;

g) la proprietà e la responsabilità individuale;

h) la sussidiarietà istituzionale e la partecipazione dei soggetti privati all'esercizio delle funzioni amministrative;

i) la tutela e la conservazione dell'ambiente;

l) l'efficienza della pubblica amministrazione e la semplificazione amministrativa.

2. La Regione promuove il pieno esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla Costituzione, dal presente Statuto e dalle fonti del diritto comunitario e internazionale.

3. La Regione promuove altresì le condizioni per realizzare l'effettività dei diritti e delle libertà dei singoli e delle formazioni sociali ove si svolge la loro personalità, agevolando la partecipazione di tutti alla vita politica, economica, culturale e sociale della comunità regionale e rimuovendo gli ostacoli che limitano di fatto l'uguaglianza dei suoi abitanti.

4. La Regione riconosce la piena parità tra uomo e donna e rimuove ogni ostacolo alla realizzazione delle pari opportunità.

Art. 4.

(Finalità)

1. La Regione opera per garantire e rendere effettivo il diritto al lavoro, valorizza l'imprenditorialità e l'iniziativa economica individuale e collettiva, tutela il lavoro in tutte le sue forme e sostiene la cooperazione.

2. La Regione assicura, secondo principi universalistici, il diritto alla salute e all'assistenza sanitaria e sociale e promuove l'adempimento dei doveri di solidarietà.

3. La Regione opera per garantire e rendere effettivi il diritto alla libertà di studio e il diritto alla formazione permanente.

4. La Regione riconosce l'autonomia e la rilevanza dell'università, valorizza la ricerca e l'innovazione scientifica e tecnologica, quali forze trainanti della propria comunità.

5. La Regione assicura la tutela e la valorizzazione del patrimonio ambientale, paesaggistico, storico, artistico e culturale del Veneto, e ne promuove la conoscenza nel mondo.

6. La Regione, consapevole della storia comune, mantiene i legami con i veneti nel mondo, favorendone la continuità di rapporto e di pensiero.

CAPO II

POTESTÀ DELLA REGIONE

Art. 5.

(Potestà legislativa esclusiva)

1. Nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali, la Regione autonoma del Veneto ha potestà legislativa esclusiva nelle seguenti materie:

a) ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla Regione e stato giuridico ed economico del personale ad essi addetto;

b) ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni;

c) assistenza e organizzazione sanitaria nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza determinati dallo Stato;

d) ordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

e) sviluppo della cooperazione e vigilanza sulle cooperative;

f) agricoltura e foreste, bonifica, economia montana, corpo forestale;

- g) caccia e pesca;
- h) usi civici e comunioni familiari montane;
- i) industria e commercio;
- l) sostegno all'innovazione per i settori produttivi;
- m) fiere e mercati;
- n) turismo e industria alberghiera;
- o) tutela e valorizzazione dei beni culturali, promozione e organizzazione di attività culturali;
- p) artigianato;
- q) miniere, cave e torbiere, acque minerali e termali;
- r) valorizzazione dell'ambiente e dell'ecosistema, tutela dei parchi e delle aree protette;
- s) governo del territorio;
- t) lavori pubblici, eccettuate le grandi opere di prevalente interesse nazionale;
- u) viabilità e acquedotti di interesse regionale e locale, navigazione lacustre e fluviale;
- v) metropolitane, tramvie e linee automobilistiche di interesse regionale;
- z) edilizia residenziale pubblica;
- aa) organizzazione scolastica, compresa l'edilizia, gestione degli istituti scolastici e di formazione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche;
- bb) definizione della parte dei programmi scolastici e formativi di interesse specifico della Regione;
- cc) mercato del lavoro;
- dd) polizia regionale e locale;
- ee) ogni altra materia non espressamente riservata alla legislazione esclusiva dello Stato e alla legislazione concorrente.

Art. 6.

(Potestà legislativa concorrente)

1. Nei limiti di cui all'articolo 5, nonché dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi

dello Stato, la Regione esercita la potestà legislativa concorrente nelle seguenti materie:

- a) rapporti internazionali e con l'Unione europea;
- b) difesa del consumatore e dell'utente;
- c) ricerca scientifica e tecnologica, università;
- d) ordinamento farmaceutico;
- e) commercio con l'estero;
- f) disciplina dei flussi migratori;
- g) tutela e sicurezza del lavoro;
- h) armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;
- i) professioni;
- l) tutela dell'ambiente e dell'ecosistema;
- m) alimentazione;
- n) porti e aeroporti civili;
- o) protezione civile;
- p) ordinamento sportivo;
- q) ordinamento delle comunicazioni;
- r) casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale, enti di credito fondiario e di credito agrario;
- s) espropriazione per pubblica utilità non riguardante opere a carico dello Stato;
- t) ordinamento della motorizzazione civile e circolazione stradale;
- u) organizzazione della giustizia di pace;
- v) grandi reti di trasporto e navigazione;
- z) produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;
- aa) previdenza complementare e integrativa;
- bb) altre materie indicate in leggi costituzionali.

Art. 7.

(Iniziativa legislativa)

1. L'iniziativa delle leggi regionali spetta alla Giunta regionale, a ciascun consigliere regionale, a ciascun Consiglio provinciale, ad ogni Consiglio di comune capoluogo di

provincia, ai Consigli di comuni che singolarmente o unitamente ad altri raggiungano complessivamente una popolazione di almeno diecimila abitanti, ad almeno cinquemila elettori.

2. Il regolamento del Consiglio regionale e la legge regionale disciplinano le modalità di esercizio del potere di iniziativa legislativa e regolamentare.

3. I progetti di legge d'iniziativa popolare non decadono con la fine della legislatura.

Art. 8.

(Procedimento legislativo)

1. I progetti di legge e di regolamento sono esaminati e approvati dal Consiglio regionale, articolo per articolo e con votazione finale in seduta pubblica.

2. Il Consiglio regionale, su iniziativa della Commissione competente, può deferire a maggioranza dei suoi componenti alla Commissione stessa, salvo che si opponga almeno un decimo dei consiglieri, l'approvazione delle leggi e dei regolamenti, articolo per articolo, riservando al Consiglio la sola votazione finale.

3. Il regolamento del Consiglio regionale disciplina in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge può avvenire ai sensi del comma 2.

4. La procedura normale di approvazione da parte del Consiglio regionale è sempre adottata per le leggi elettorali, tributarie e di approvazione di bilanci, nonché per le leggi per la cui approvazione è richiesta una maggioranza qualificata.

Art. 9.

(Regolamenti regionali)

1. I regolamenti regionali sono approvati dalla Giunta regionale, salvo che la legge

non ne preveda l'approvazione da parte del Consiglio regionale.

Art. 10.

(Promulgazione di leggi e di regolamenti)

1. Le leggi regionali sono promulgate dal Presidente della Regione entro dieci giorni dalla loro approvazione, sono pubblicate nel bollettino ufficiale della Regione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che la legge stessa disponga diversamente.

2. I regolamenti regionali sono emanati dal Presidente della Regione entro dieci giorni dalla loro approvazione, sono pubblicati nel bollettino ufficiale della Regione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che il regolamento stesso disponga diversamente.

CAPO III

PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 11.

(Partecipazione)

1. La Regione promuove la partecipazione ai processi di determinazione delle proprie scelte legislative e amministrative da parte dei cittadini, delle autonomie locali e funzionali, delle formazioni sociali e delle associazioni che perseguono la tutela di interessi generali.

2. Allo scopo di cui al comma 1 la Regione assicura la più ampia informazione in ordine alla propria attività.

Art. 12.

(Iniziativa legislativa popolare)

1. Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi mediante la proposta, da parte di almeno cinquemila elettori, di progetti redatti in articoli.

Art. 13.

(Referendum abrogativo)

1. Il *referendum* popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge regionale, di un regolamento o di un atto amministrativo di interesse generale, è indetto dal Presidente della Regione quando lo richiedano almeno trentamila elettori.

2. Hanno diritto di partecipare al *referendum* tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione.

3. Non è ammesso il *referendum* per l'abrogazione delle leggi in materia di tributi o di approvazione del bilancio e dei relativi provvedimenti di attuazione.

4. La proposta sottoposta a *referendum* è approvata se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi dalla maggioranza degli aventi diritto al voto.

Art. 14.

(Referendum consultivo)

1. Il Consiglio regionale può deliberare l'indizione di *referendum* consultivi delle popolazioni interessate a provvedimenti determinati.

2. Sono altresì sottoposte a *referendum* consultivo delle popolazioni interessate le proposte di legge concernenti l'istituzione di nuovi comuni e i mutamenti delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali.

Art. 15.

(Legge regionale in materia di referendum)

1. La legge regionale disciplina le modalità per l'esercizio del potere di richiesta di *referendum*, gli effetti preclusivi derivanti dalla mancata approvazione, nonché le ulteriori modalità di attuazione del *referendum*.

CAPO IV

RAPPORTI CON LE AUTONOMIE

Art. 16.

(Ordinamento degli enti locali)

1. I comuni, le province, le città metropolitane, nonché le comunità montane e le unioni di comuni sono enti autonomi, dotati di propri statuti, che disciplinano le attribuzioni ed il funzionamento dei propri organi, nel rispetto della Costituzione, del presente Statuto e delle leggi regionali di cui al comma 2.

2. La Regione disciplina con legge regionale, sentito il parere del Consiglio delle autonomie locali, le elezioni degli organi degli enti locali e detta principi fondamentali comuni in materia di ordinamento delle autonomie locali.

3. La disciplina dell'organizzazione, dello svolgimento e della gestione delle funzioni degli enti locali è riservata alla potestà regolamentare degli stessi, nell'ambito della legislazione statale e regionale vigente nei singoli settori.

4. La Regione, al fine di valorizzare particolari condizioni socio-economiche del proprio territorio, con legge regionale, previo parere del Consiglio delle autonomie locali, ne riconosce la specificità.

Art. 17.

(Consiglio delle autonomie locali)

1. Il Consiglio delle autonomie locali è organo rappresentativo degli enti locali, di consultazione e raccordo tra gli stessi e gli organi della Regione.

2. La legge regionale disciplina le modalità di composizione e di funzionamento del Consiglio delle autonomie locali, nonché le forme di raccordo tra il Consiglio stesso e la giunta regionale.

3. Il Consiglio delle autonomie locali, secondo le modalità e con gli effetti fissati dalla legge regionale di cui al comma 2, esprime parere obbligatorio:

- a) sui progetti di modifica dello Statuto;
- b) sui progetti di legge regionale in materia di ordinamento degli enti locali;
- c) sui progetti di legge aventi ad oggetto la determinazione o la modifica del riparto di competenze e di funzioni tra Regione ed enti locali ovvero tra enti locali;
- d) sui provvedimenti di ripartizione delle risorse destinate agli enti locali;
- e) sul documento di programmazione economica e finanziaria della Regione.

4. Il Consiglio delle autonomie locali esprime il proprio parere su ogni altra questione ad esso demandata dalle leggi e dai regolamenti regionali e può proporre alla Regione di promuovere questioni di legittimità costituzionale avverso le leggi e gli atti aventi valore di legge dello Stato o di altre Regioni.

Art. 18.

(Autonomia finanziaria degli enti locali)

1. I comuni, le province e le città metropolitane hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa.

2. I comuni, le province e le città metropolitane finanziano la loro attività con:

- a) tributi propri;
- b) proventi derivanti dalla vendita di beni e servizi e da tariffe e contributi richiesti agli utilizzatori dei servizi di loro competenza;
- c) redditi derivanti dal proprio demanio o patrimonio;
- d) contributi straordinari della Regione, dello Stato o dell'Unione europea;
- e) altre entrate in conformità a quanto stabilito dalla Costituzione, da leggi costituzionali, dal presente Statuto e da leggi regionali.

3. All'ulteriore finanziamento della attività di comuni, province e città metropolitane concorre la Regione utilizzando, in proporzione alle entrate riferibili al territorio di ciascun ente, una parte dei tributi erariali.

4. I comuni e le province possono aumentare le aliquote di imposte statali e regionali entro i limiti consentiti dalle leggi statali e regionali.

CAPO V

POTERE ESTERO DELLA REGIONE

Art. 19.

(Rapporti internazionali)

1. Nelle materie di propria competenza, la Regione può concludere accordi con altri Stati, anche in assenza di previ accordi tra detti Stati e lo Stato italiano.

2. Prima di sottoscrivere gli accordi di cui al comma 1, la Regione ne dà comunicazione al Governo, mediante trasmissione del relativo progetto alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero degli affari esteri.

3. Entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, il Governo autorizza la sottoscrizione degli accordi, ovvero, qualora ritenga che gli stessi contrastino con gli interessi nazionali o con gli interessi degli altri soggetti di cui all'articolo 114 della Costituzione, nega l'autorizzazione alla sottoscrizione.

4. Decorsi sessanta giorni senza che sia intervenuto alcun diniego, l'autorizzazione si intende acquisita.

5. La Regione, nelle materie di propria competenza, può concludere intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nonché svolgere attività di rilievo internazionale e promozionale all'estero, dandone semplice comunicazione preventiva al Governo.

6. La Regione, nelle materie di propria competenza, provvede all'attuazione ed all'esecuzione degli accordi internazionali nel rispetto delle norme di procedura stabilite dalla legge dello Stato.

Art. 20.

(Cooperazione transfrontaliera)

1. Nell'ambito delle attività di cooperazione transfrontaliera disciplinate dalla normativa comunitaria e dalla Convenzione quadro europea sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali, adottate a Madrid il 21 maggio 1980, la Regione può prevedere la costituzione di organismi comuni di cooperazione transfrontaliera, con o senza personalità giuridica, al fine di coordinare, gestire o organizzare la cooperazione, dandone semplice comunicazione preventiva al Governo.

2. La Regione promuove le iniziative di cooperazione transfrontaliera degli enti locali e delle espressioni delle comunità locali con le collettività o autorità territoriali interne ad altri Stati.

Art. 21.

(Rapporti con l'Unione europea)

1. La Regione partecipa alla formazione degli atti comunitari che riguardano materie in cui ha competenza legislativa ovvero che interessano specificamente il suo territorio, nelle forme e con le modalità stabilite da leggi statali e regionali.

2. Nelle materie di propria competenza, la Regione provvede direttamente all'attuazione e all'esecuzione degli atti dell'Unione europea, indicati in apposita legge regionale comunitaria da approvare, con cadenza annuale, nel rispetto delle norme di procedura stabilite con legge dello Stato.

CAPO VI

FUNZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 22.

(Sussidiarietà)

1. La Regione impronta la sua attività ai principi costituzionali di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza; promuove l'integrazione tra i livelli istituzionali, sulla base del principio di leale collaborazione e di responsabilità.

2. La Regione riconosce e assicura l'autonomia iniziativa delle persone e delle formazioni sociali per lo svolgimento delle attività di interesse generale; a tal fine, incentiva l'associazionismo e favorisce la diffusione del volontariato.

3. La Regione riconosce e valorizza le autonomie funzionali e ne favorisce l'attività e la collaborazione con le autonomie locali.

Art. 23.

(Conferimento di funzioni amministrative)

1. La Regione, nelle materie di propria competenza, disciplina con legge regionale, sentito il parere del Consiglio delle autonomie locali, il conferimento ai comuni, alle città metropolitane e alle province di tutte le funzioni amministrative che non richiedono un unitario esercizio a livello regionale, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

2. Al fine di consentire un livello ottimale di esercizio delle funzioni conferite, la Regione promuove e favorisce le forme associative tra comuni.

Art. 24.

(Attività amministrativa della Regione)

1. La Regione assume come criterio ispiratore della propria azione il metodo della programmazione, assicurando il concorso degli enti locali, delle associazioni sindacali, delle categorie produttive e professionali.

2. La Regione esercita le sole funzioni amministrative attinenti alla sua organizzazione, nonché ad esigenze di carattere unitario, non conferibili a livello locale.

3. L'attività amministrativa della Regione è improntata a criteri di economicità ed efficacia e si ispira ai principi di eguaglianza, buon andamento, imparzialità e semplificazione delle procedure.

Art. 25.

(Organizzazione della Regione)

1. L'ordinamento e le attribuzioni delle strutture regionali sono stabiliti sulla base della legge regionale.

2. La relativa disciplina si ispira a criteri di flessibilità, di coordinamento e di programmazione dell'azione amministrativa della Regione.

Art. 26.

(Procedimenti amministrativi)

1. Al fine del buon andamento e dell'imparzialità dell'azione amministrativa, la Regione, nelle materie di propria competenza, disciplina i procedimenti amministrativi in coerenza con le norme generali sull'azione amministrative dettate dallo Stato e nel rispetto delle attribuzioni normative degli enti locali.

2. La Regione promuove la partecipazione effettiva dei cittadini e dei gruppi alla formazione dei provvedimenti amministrativi di interesse generale e garantisce il contraddittorio dei soggetti direttamente interessati in tutte le fasi dei procedimenti amministrativi.

3. L'inizio del procedimento è comunicato agli interessati, i quali possono prendere visione dei relativi atti anche nella fase istruttoria, salvi i casi previsti dalla legge.

4. I provvedimenti amministrativi della Regione, ad eccezione degli atti normativi e di quelli a contenuto generale, devono sempre essere motivati.

Art. 27.

(Istituzione di enti e partecipazioni societarie)

1. La Regione, per attività e servizi inerenti allo sviluppo economico e sociale che, per loro natura, non possono essere svolti a livello locale, può con legge istituire enti o aziende o partecipare a consorzi di enti pubblici o a società, e, in ordine a compiti operativi a carattere temporaneo, può istituire agenzie.

2. Nella nomina degli amministratori degli enti e aziende di cui al comma 1 è assicurata, nei modi stabiliti dalla legge, la rappresentanza della minoranza consiliare.

3. La Regione può altresì costituire con legge organismi di consultazione ed elaborazione di politiche in specifici settori economici, sociali e culturali.

Art. 28.

(Potere sostitutivo)

1. La Regione può sostituirsi a organi di enti territoriali, nel caso di inerzia o inadempienza nell'esercizio delle funzioni conferite dalla Regione ai rispettivi enti, nei seguenti casi:

a) quando l'inerzia o l'inadempienza determinino il mancato rispetto della normativa regionale attuativa dei vincoli comunitari o degli obblighi internazionali, ovvero la violazione della normativa statale e regionale posta a tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali;

b) nei casi di grave pericolo per l'incolumità pubblica;

c) quando sussistano specifiche e comprovate ragioni di tutela della comunità regionale.

2. La legge regionale stabilisce le modalità di esercizio del potere sostitutivo della Regione, assicurando che tale potere sia esercitato nel rispetto del principio di sussidiarietà e di leale collaborazione.

CAPO VII

ORGANIZZAZIONE DELLA GIUSTIZIA DI PACE

Art. 29.

(Giudici di pace e uffici giudiziari)

1. La legge regionale disciplina gli uffici dei giudici di pace, la loro circoscrizione e la relativa pianta organica, nell'ambito dei principi fondamentali stabiliti dalla legge dello Stato.

CAPO VIII

ORGANI DELLA REGIONE

Art. 30.

(Organi)

1. Sono organi della Regione il Consiglio regionale, il Presidente della Regione, la Giunta regionale.

Art. 31.

(Funzioni del Consiglio regionale)

1. Il Consiglio regionale è l'organo di rappresentanza democratica del Veneto.

2. Il Consiglio determina l'indirizzo politico e amministrativo della Regione e ne controlla l'attuazione; esercita la potestà legislativa, nonché la potestà regolamentare nei casi espressamente previsti dalla legge, adempie le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione, dal presente Statuto e dai decreti legislativi di attuazione dello stesso, nonché dalle leggi statali e regionali.

3. Il Consiglio, inoltre:

a) delibera i principi e gli indirizzi della programmazione regionale generale, intersettoriale e settoriale;

b) approva il programma regionale di sviluppo e i piani di settore e ne verifica periodicamente l'attuazione;

c) approva il documento di programmazione economica e finanziaria ed elabora, in coerenza con questo, gli indirizzi alla Giunta regionale per la predisposizione del bilancio preventivo;

d) approva il bilancio di previsione e il rendiconto generale;

e) delibera gli atti di intervento della Regione nella programmazione interregionale, nazionale e comunitaria;

f) istituisce e disciplina con legge i tributi regionali, nonché ogni altra prestazione personale e patrimoniale;

g) nomina i rappresentanti della Regione, salvo i casi in cui la legge attribuisca il potere di nomina ad altri organi della Regione;

h) approva annualmente la legge regionale comunitaria, di cui all'articolo 21, comma 2, e delibera i provvedimenti generali attuativi degli atti dell'Unione europea;

i) nel rispetto della Costituzione e del presente Statuto, nonché delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, disciplina con apposita legge regionale le modalità e le forme, anche organizzative, della partecipazione della Regione alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari;

l) istituisce con legge enti dipendenti dalla Regione, aziende e agenzie regionali;

m) può presentare proposte di legge alle Camere;

n) delibera su ogni altro provvedimento per il quale la Costituzione, il presente Statuto ed i relativi decreti legislativi di attuazione stabiliscono la generica attribuzione alla Regione.

Art. 32.

(Elezione del Consiglio regionale)

1. Il Consiglio regionale è eletto a suffragio universale, libero, diretto e segreto, secondo le modalità stabilite con legge regionale approvata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

2. Il numero dei consiglieri regionali è determinato dalla legge elettorale.

3. La legge elettorale determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità dei consiglieri regionali. Al fine di conseguire l'equilibrio della rappresentanza dei sessi, promuove condizioni di parità per l'accesso alle consultazioni elettorali.

4. La prima riunione del Consiglio regionale ha luogo non oltre il decimo giorno dalla proclamazione degli eletti su convocazione del presidente del Consiglio uscente. Assume la Presidenza il consigliere che, tra i presenti, è il più anziano d'età; fungono da segretari i due consiglieri più giovani d'età.

Art. 33.

(Ufficio di Presidenza)

1. Nella prima riunione il Consiglio procede all'elezione dell'Ufficio di Presidenza, costituito dal presidente, da due vice presidenti e da due segretari.

2. Il presidente del Consiglio è eletto a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

3. I vicepresidenti e i segretari sono eletti a scrutinio segreto e in modo che, per entrambe le cariche, sia assicurata la presenza delle minoranze.

4. I componenti dell'Ufficio di Presidenza durano in carica per l'intera durata della legislatura e fino alla prima riunione del nuovo Consiglio.

Art. 34.

*(Funzioni del presidente del Consiglio
e dell'Ufficio di Presidenza)*

1. Il presidente del Consiglio regionale convoca e presiede il Consiglio, assicura il buon andamento dei lavori consiliari, provvede all'insediamento delle Commissioni e ne coordina i lavori con quelli del Consiglio, esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dal regolamento del Consiglio.

2. L'Ufficio di Presidenza:

a) collabora con il presidente nell'esercizio dei suoi compiti;

b) assicura le prerogative e i diritti dei consiglieri;

c) tiene i rapporti con i gruppi consiliari;

d) amministra i fondi stanziati per il funzionamento del Consiglio;

e) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dal regolamento del Consiglio.

Art. 35.

(Consiglieri regionali)

1. Alla convalida dell'elezione dei consiglieri provvede, a norma del regolamento interno, lo stesso Consiglio regionale, sulla base di una relazione della Giunta delle elezioni, eletta nella prima seduta e composta in modo da rispettare la consistenza numerica dei gruppi consiliari.

2. I consiglieri regionali rappresentano l'intera Regione ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.

3. I consiglieri non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

4. Ogni consigliere ha potere di iniziativa, di interrogazione, di interpellanza e di mozione.

5. Ogni consigliere ha potere di iniziativa relativamente ai regolamenti regionali che la legge riserva alla competenza del Consiglio.

6. Ogni consigliere ha diritto di ottenere informazioni e dati e di esaminare gli atti e i documenti concernenti l'attività della Regione e degli enti, aziende e agenzie regionali. Il regolamento del Consiglio disciplina le modalità di esercizio di tale diritto.

7. Ai consiglieri regionali è attribuita, con legge regionale, un'indennità per l'espletamento del loro mandato.

Art. 36.

(Regolamento del Consiglio regionale)

1. Il Consiglio regionale adotta a maggioranza assoluta dei consiglieri regionali il proprio regolamento.

2. Il regolamento disciplina l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio e dei suoi organi interni, assicurando le condizioni per l'effettivo esercizio dei diritti delle minoranze consiliari.

3. Il regolamento disciplina, tra l'altro:

a) le Commissioni consiliari permanenti e temporanee;

b) le procedure per lo svolgimento dei lavori in Aula e nelle Commissioni;

c) i requisiti di esistenza e di scioglimento dei gruppi consiliari.

Art. 37.

(Autonomia del Consiglio regionale)

1. Il Consiglio regionale ha piena autonomia organizzativa, funzionale e, nell'ambito degli stanziamenti assegnati nel bilancio, autonomia contabile che esercita a norma del presente Statuto e del proprio regolamento.

2. Il Consiglio regionale ha propri uffici, dei quali si avvalgono l'Ufficio di Presi-

denza, le Commissioni e i gruppi consiliari, nei modi stabiliti dal regolamento.

Art. 38.

(Commissioni consiliari)

1. Il Consiglio regionale istituisce Commissioni permanenti, competenti per gruppi di materie affini.

2. Il regolamento disciplina il numero, la composizione e le modalità di funzionamento delle Commissioni, garantendo la partecipazione o la presenza di tutti i gruppi consiliari.

3. Il Presidente e gli altri componenti della Giunta hanno il diritto, e se richiesti l'obbligo, di partecipare ai lavori delle Commissioni senza diritto di voto.

4. Il Consiglio può altresì istituire Commissioni temporanee per lo studio di problemi speciali.

5. Le Commissioni esaminano preventivamente i progetti di legge e gli altri provvedimenti di competenza del Consiglio regionale e, nei casi di cui all'articolo 8, comma 2, procedono ad approvare i progetti di legge articolo per articolo, riservando al Consiglio la sola votazione finale.

6. Nell'ambito delle materie di loro competenza, le Commissioni consiliari hanno facoltà di ordinare l'esibizione di atti e documenti e di convocare, previa comunicazione alla Giunta, i dirigenti e gli amministratori o, previo avviso a questi ultimi, i dirigenti di enti, aziende e agenzie regionali; i soggetti convocati sono tenuti a fornire alle Commissioni tutti i dati e le informazioni da esse richiesti, e comunque relativi all'esercizio delle loro funzioni.

7. Alle richieste delle Commissioni non può essere opposto il segreto d'ufficio.

8. I componenti delle Commissioni sono tenuti al segreto sulle informazioni di cui siano venuti a conoscenza a motivo del

loro ufficio, e che siano da ritenersi segrete o riservate ai sensi delle leggi vigenti.

9. Al fine di garantire la più ampia partecipazione popolare alla formazione dei provvedimenti consiliari e di acquisire tutti gli elementi utili al proprio funzionamento, le Commissioni possono procedere alla consultazione diretta di enti locali, di cittadini, di organizzazioni sindacali, sociali, economiche e professionali; il regolamento stabilisce adeguate forme di pubblicità dell'ordine del giorno e dei lavori delle Commissioni.

10. Le leggi regionali possono prevedere consultazioni obbligatorie da parte delle Commissioni.

11. Nell'ambito delle materie di rispettiva competenza le Commissioni possono disporre lo svolgimento di indagini conoscitive, allo scopo di acquisire informazioni, dati, documenti o altro materiale comunque utile alla loro attività.

12. Le Commissioni possono avvalersi, previa intesa con l'Ufficio di Presidenza, della collaborazione di esperti o, previa intesa con la Giunta regionale, della collaborazione dei competenti uffici di Giunta.

Art. 39.

(Gruppi consiliari)

1. I consiglieri regionali si costituiscono in gruppi, secondo le norme del regolamento.

2. L'Ufficio di Presidenza assicura ai gruppi consiliari i mezzi necessari per l'espletamento delle loro funzioni e assegna loro contributi a carico dei fondi stanziati per il funzionamento del Consiglio.

Art. 40.

(Inchieste)

1. Il Consiglio regionale può disporre inchieste su fatti attinenti a materie di competenza regionale o che comunque siano di ri-

levante interesse per la Regione, mediante la costituzione di una speciale Commissione.

2. La Commissione viene istituita con legge della Regione che ne fissa i compiti, le materie, la composizione, in relazione alla consistenza numerica dei gruppi, e le modalità di funzionamento.

3. I commissari sono tenuti al vincolo del segreto istruttorio.

Art. 41.

(Funzioni del Presidente della Regione)

1. Il Presidente della Regione rappresenta la Regione, convoca e presiede la Giunta regionale e ne dirige la politica.

2. Il Presidente della Regione, inoltre:

a) nomina e revoca i componenti della Giunta regionale;

b) promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali;

c) indice i *referendum* previsti dal presente Statuto;

d) nomina, su designazione del Consiglio regionale, i quattro componenti la Commissione paritetica di cui all'articolo 53;

e) effettua le nomine di competenza della Giunta, previa deliberazione di questa e provvede alle nomine e alle designazioni che la legge gli attribuisce, dandone immediata comunicazione al Consiglio regionale;

f) adotta i provvedimenti contingibili e urgenti previsti dalla legge e, ove non sia disposto diversamente, i provvedimenti sostitutivi di competenza della Regione;

g) esercita tutte le funzioni che gli sono attribuite dalla Costituzione, dal presente Statuto e dai relativi decreti legislativi di attuazione, dalle leggi e dai regolamenti.

Art. 42.

(Elezione del Presidente della Regione)

1. Il Presidente della Regione è eletto a suffragio universale dai cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione, con voto diretto e contestualmente all'elezione del Consiglio regionale, secondo le norme stabilite con la legge elettorale di cui all'articolo 32.

2. Il Presidente della Regione è presidente della Giunta regionale e componente del Consiglio regionale.

3. La legge elettorale di cui all'articolo 32 stabilisce il sistema di elezione, i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente.

4. Il Presidente, entro dieci giorni dalla proclamazione, nomina i componenti della Giunta, tra i quali un vicepresidente, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. Nella prima seduta del Consiglio successiva alla nomina ne dà comunicazione e illustra gli indirizzi generali di governo.

5. Il Presidente può revocare uno o più componenti della Giunta, dandone comunicazione al Consiglio.

Art. 43.

(Composizione della Giunta regionale)

1. La Giunta regionale è composta dal Presidente e da un numero di membri non superiore a un quinto dei componenti del Consiglio regionale.

2. I componenti della Giunta regionale sono scelti tra i consiglieri regionali o fra soggetti esterni al Consiglio, che siano in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità alla carica di consigliere regionale.

3. La Giunta regionale esercita collegialmente le sue funzioni e delibera con l'intervento della maggioranza dei suoi membri e a maggioranza dei voti.

4. Il Presidente può attribuire, per affari determinati, incarichi temporanei a singoli membri della Giunta e può altresì affidare a singoli o più componenti della Giunta compiti permanenti di istruzione per gruppi di materie affini.

5. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salva diversa decisione della Giunta stessa.

6. Al Presidente e ai componenti della Giunta regionale è attribuita un'indennità di carica stabilita dalla legge regionale.

Art. 44.

(Funzioni della Giunta regionale)

1. La Giunta regionale è l'organo esecutivo della Regione. Definisce e realizza gli obiettivi di governo e di amministrazione; approva i regolamenti regionali, salvo i casi in cui la potestà regolamentare è riservata dalla legge regionale alla competenza del Consiglio.

2. La Giunta regionale, inoltre:

a) provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio;

b) esercita l'attività amministrativa di sua competenza;

c) predispone e presenta alle Commissioni consiliari competenti i documenti delle diverse fasi di elaborazione dei piani e programmi, generali e particolari, economici e territoriali, e quindi al Consiglio i relativi documenti finali;

d) redige annualmente una relazione sull'attività dell'amministrazione regionale;

e) predispone il bilancio, adotta i provvedimenti di attuazione del bilancio e dei programmi approvati dal Consiglio e redige il rendiconto generale della Regione;

f) informa il Governo della Repubblica sul contenuto degli accordi e delle intese con Stati ed enti territoriali esteri, di cui all'articolo 19;

g) delibera in materia di contratti, nei limiti di spesa previsti dal bilancio, e di liti, attive e passive, e transazioni;

h) amministra il demanio e il patrimonio della Regione nei modi stabiliti dalla legge regionale;

i) delibera, sentito il Consiglio, sulla impugnazione di leggi e sulla promozione dei conflitti di attribuzione avanti la Corte costituzionale; in caso di urgenza provvede direttamente dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta;

l) esercita le altre attribuzioni ad essa demandate dalla Costituzione, dal presente Statuto, dai relativi decreti legislativi di attuazione e dalle leggi.

Art. 45.

(Mozione di sfiducia)

1. Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Regione mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti.

2. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.

3. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio.

4. Il voto del Consiglio regionale contrario a una proposta della Giunta regionale non comporta l'obbligo di dimissioni.

5. La rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie del Presidente della Regione comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio.

6. Dopo la scadenza del Consiglio o dopo l'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione, il Presidente e la Giunta regionale rimangono

in carica, per l'ordinaria amministrazione, fino all'elezione dei nuovi organi.

7. In caso di rimozione, impedimento permanente, morte o dimissioni del Presidente della Regione, la Giunta regionale rimane in carica e le funzioni del Presidente sono esercitate dal vicepresidente, solo per l'ordinaria amministrazione, fino all'elezione dei nuovi organi.

CAPO IX

FINANZE, DEMANIO E PATRIMONIO

Art. 46.

(Autonomia finanziaria)

1. L'autonomia finanziaria di entrata e di spesa è elemento costitutivo dell'autonomia della Regione ed è esercitata in armonia con la Costituzione e con i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.

2. L'autonomia finanziaria deve consentire alla Regione di finanziare integralmente le funzioni ad essa attribuite e di applicare concretamente il principio di responsabilità nel reperimento e nella gestione delle risorse ad essa spettanti.

3. La Regione esercita la potestà legislativa e regolamentare in materia finanziaria come strumento di attuazione delle competenze e delle funzioni di governo, legislative e amministrative ad esse assegnate, anche per il potenziamento dell'autonomia degli enti locali in attuazione del principio di sussidiarietà.

4. Spetta alla Regione una quota non inferiore al 70 per cento del gettito dei tributi erariali provenienti dal suo territorio.

5. Fermo restando quanto previsto al comma 4, l'individuazione dell'entità delle quote di gettito dei tributi erariali da attribuire alla Regione spetta alla Commissione

paritetica di cui all'articolo 53, che propone al Governo della Repubblica la determinazione delle predette quote.

6. La Regione finanzia la propria attività con:

a) il gettito erariale proveniente dal territorio regionale, secondo quanto disposto dai commi 4 e 5;

b) i tributi propri;

c) i redditi derivanti dal demanio e dal patrimonio regionale;

d) proventi derivanti dalla vendita di beni e servizi e da tariffe e contributi richiesti agli utilizzatori dei servizi di competenza della Regione;

e) i contributi straordinari dello Stato o dell'Unione europea per grandi opere o progetti;

f) altre entrate in conformità a quanto disposto dalla Costituzione, dal presente Statuto, da leggi dello Stato e da leggi regionali.

Art. 47.

(Tributi regionali propri)

1. La Regione con legge regionale e in conformità ai principi fondamentali del sistema tributario della Repubblica ha potestà di istituire, applicare, modificare e sopprimere tributi propri, determinando il presupposto dell'imposizione, i soggetti passivi, la base imponibile e l'aliquota.

Art. 48.

(Bilancio regionale)

1. L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.

2. Il bilancio di previsione è presentato al Consiglio entro il 30 settembre dell'anno precedente ed è approvato con legge regionale entro il 21 dicembre.

3. L'esercizio provvisorio del bilancio può essere concesso con apposita legge, in via

eccezionale, per periodi complessivamente non superiori a quattro mesi.

4. Il Consiglio regionale approva il rendiconto annuale della Regione.

5. I bilanci preventivi degli enti e degli organismi dipendenti e partecipati dalla Regione sono inviati alla Giunta regionale, che li trasmette per conoscenza al Consiglio regionale entro i trenta giorni successivi alla data di ricevimento.

Art. 49.

(Demanio e patrimonio)

1. La Regione ha demanio e patrimonio propri.

2. Con legge regionale è disciplinata la gestione del demanio e patrimonio.

CAPO X

RAPPORTI DELLA REGIONE CON LO STATO

Art. 50.

(Iniziativa legislativa della Regione innanzi al Parlamento)

1. Il Consiglio regionale ed il Presidente della Regione possono presentare al Parlamento, disgiuntamente, proposte di legge su materie di interesse per la Regione.

Art. 51.

(Impugnativa di leggi dello Stato)

1. La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato leda la sfera di competenza regionale stabilita dal presente Statuto, dalla Costituzione e da altre leggi costituzionali, può promuovere la questione di legittimità costituzionale davanti alla Corte costituzionale nel

termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione.

Art. 52.

(Attuazione del presente Statuto)

1. Con successivi decreti legislativi, adottati dal Governo della Repubblica, sulla base dell'intesa raggiunta in seno alla Commissione paritetica di cui all'articolo 53, sono stabilite le norme di attuazione del presente Statuto.

Art. 53.

(Commissione paritetica)

1. È istituita la Commissione paritetica per il coordinamento tra Stato e Regione autonoma del Veneto.

2. La Commissione è composta di otto membri, di cui quattro nominati dal Governo della Repubblica e quattro dal Presidente della Regione, su designazione del Consiglio regionale.

3. Le modalità di designazione e di nomina dei componenti regionali sono disciplinate con legge regionale.

4. La Commissione è presieduta da un componente di nomina regionale.

5. La Commissione funge da sede stabile e continuativa di concertazione tra lo Stato e la Regione per ogni questione relativa all'adozione di atti statali che possono incidere sugli interessi del Veneto e, in particolare, esercita le seguenti competenze:

a) esprime l'intesa sui decreti legislativi di attuazione del presente Statuto;

b) concorda procedure e modalità del trasferimento delle funzioni amministrative e dei beni dallo Stato alla Regione;

c) può svolgere funzioni di conciliazione in caso di controversie tra la Regione e lo Stato, secondo le modalità stabilite dai

decreti legislativi di attuazione del presente Statuto;

d) propone al Governo della Repubblica la determinazione delle quote di gettito dei tributi erariali da attribuire alla Regione che, in ogni caso, non possono essere inferiori al 70 per cento del gettito erariale complessivo riferibile al territorio regionale».

